



**Sportello Sicurezza Ambiente e Lavoro**  
**CGIL Varese**

### **Lavori in quota e sui ponteggi: si cambia**

**Il 19 luglio 2005 entrano in vigore le modifiche al D.Lgs. 626/94 apportate dal D.Lgs. 235/2003**

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore delle disposizioni del [D.Lgs. 235/2003](#) che, integrando il D.Lgs. 626/94, ha attuato in Italia la direttiva 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

I datori di lavoro hanno avuto due anni di tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi relativi all'esecuzione di lavori "in quota", intendendo con questo termine le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Oltre agli obblighi generali relativi a tali attività (art. 36-bis D.Lgs. 626/94), sono stati inseriti obblighi specifici relativi all'uso di scale a pioli (art. 36-ter D.Lgs. 626/94), all'impiego di ponteggi (art. 36-quater D.Lgs. 626/94) e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 36-quinquies D.Lgs. 626/94).

Oltre a definire aspetti tecnici e criteri di scelta delle attrezzature, il decreto prevede nuovi obblighi di formazione dei lavoratori.

In particolare per quanto concerne i ponteggi, il datore di lavoro deve assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Il decreto fissa inoltre degli argomenti che obbligatoriamente devono essere inclusi nella formazione (es. misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti, comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio, ...).

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi avrebbero dovuto essere fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ma ad oggi nulla di fatto. Situazione simile per quanto riguarda la formazione che il datore di lavoro deve fornire ai lavori impiegati in attività che prevedono l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Come devono essere allora attuati gli obblighi di formazione?

Nei prossimi giorni sarà presentato sul nostro quotidiano un approfondimento relativo alla formazione prevista dalle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 235/2003.